

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
PAESEINFESTA DEL 12 APRILE 2021

Ordine del giorno

1. Presentazione del nuovo Consiglio Direttivo
2. Discussione ed Approvazione dello Statuto a seguito delle modifiche apportate in ottemperanza della riforma del Codice del Terzo Settore
3. Idee e proposte per il futuro dell'Associazione
4. Varie ed eventuali

Alle ore 21.00 in seconda convocazione
in collegamento telematico su piattaforma Meet al seguente indirizzo:
<https://meet.google.com/vcc-rrri-osf>

Essendo presenti i signori:

Mauro Arfaioi
Sandro Bartolini
Alvaro Bellini
Franco Bellucci
Piero Borghini
Alessandro Carrai
Juri Stabile, delegato dal Centro di Accoglienza di Empoli
Rebecca Davies
Tiziana di Palermo
Claudio Freschi
Giacomo Freschi
Fabio Gabbrielli
Roberto Giotti
Massimo Manetti
Matteo Salvestrini
Icaro Tinti
Daniela Tommasi
Massimo Tosti, in proprio nome e come delegato dall'A.S.D. Unione Sportiva Valdorme

Per una presenza di 19 soci su un totale di 25 si dichiara valida l'assemblea straordinaria con l'intervento del 76% degli aventi diritto.

Sandro Bartolini viene nominato segretario verbalista dell'assemblea, Icaro Tinti come presidente.

su come i bambini oggi abbiano sempre meno dimestichezza con la natura, che invece è una grande scuola e ci mette a conoscenza di far parte di un gruppo di Empoli formato da persone esperte di funghi ed erbe che potremmo interessare. Una possibile escursione potrebbe essere fatta lungo l'Orme, dalla sorgente alla foce.

Claudio Freschi vede come obiettivo principale quello di incrementare i soci, puntando specialmente su ragazzi e ragazze, giovani da contattare. Chiede quindi ai soci di farsi promotori per contattare altre persone da associare.

Massimo Manetti condivide quanto detto finora, ma ricorda che in questo momento molto di quello che si propone non è fattibile, in quanto è prima indispensabile puntare sulla pista ciclabile, perché attualmente andare in bici per il paese è pericoloso.

Claudio Freschi si fa portavoce di una richiesta a riguardo del giardino dietro la casa del popolo, in cui ci sono da accomodare le panchine e dove dovrebbe essere richiesta l'installazione di un cesto da basket.

Matteo Salvestrini rilancia, per proporre l'installazione di qualche panchina anche al parco delle Casenuove.

Piero Borghini chiede se la bacheca di Paeseinfesta, appesa accanto alla porta del bar del paese, sia funzionante. Claudio Freschi risponde di essersi interessato, dato che le chiavi per aprirla non girano, per cui deve essere contattato qualcuno che sappia accomodare la serratura.

Icaro Tinti propone di aggiornarci a riguardo della passeggiata quando sapremo come comportarci a seguito del DPCM di contrasto alla pandemia, di prossima emanazione, dato che, al momento, come associazione non possiamo organizzare niente di questo tipo.

Juri Stabile spiega cosa è il calcio sociale e come lo organizza il Centro d'Accoglienza di Empoli. Inoltre ci informa del progetto "il naso all'insù", che si svolge in giro per parchi, con l'obiettivo di tornare a guardare il cielo.

Icaro Tinti propone infine di riportare il "Premio Pozzale" a Pozzale.

Matteo Salvestrini conclude la riunione dicendo che le prossime tappe saranno di riunire il Consiglio Direttivo e poi, con quanto stabilito, organizzare una nuova assemblea dei soci.

Non essendoci altro da deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 22:50.

Il Presidente (Icaro Tinti)

Il Segretario (Sandro Bartolini)

Allegato:

Statuto dell'Associazione Paeseinfesta approvato



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI
Atto registrato il 5 NOV 2021 al n° 1362
Serie 3-N originali Esatti euro ESENTE

IL FUNZIONARIO
Gisella Fornaciari

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "PAESEINFESTA - OdV"

Articolo 1 – preambolo

L'Associazione "Paeseinfesta" nasce come ODV nell'ambito dei paesi di Pozzale e Casenuove, frazioni di Empoli, con le seguenti finalità primarie:

- unire le varie componenti delle frazioni per la realizzazione di iniziative a carattere ricreativo, culturale, e di studio-riflessione sulla realtà locale e non;
- proporsi come presenza nuova all'interno dei paesi, senza sostituirsi alle realtà associative già esistenti, ma collaborando con esse, con ogni singola persona e con Enti pubblici e privati, per promuovere un miglior modo di vivere;
- creare occasioni di interesse e partecipazione per la ripresa della vita sociale;
- affrontare il problema dell'emarginazione e stimolare alla solidarietà.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi saranno svolte le attività più precisamente dettagliate nel successivo articolo 3; sarà cura dell'Associazione proporre iniziative atte a soddisfare bisogni individuali e collettivi della cittadinanza, bisogni che possono essere raccolti in occasione di riunioni promosse dall'Associazione ed aperte a tutti gli interessati.

Articolo 2 – denominazione, natura, durata

L'Associazione denominata «Paeseinfesta - OdV» svolge la sua attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", CTS) e successive modifiche.

L'Associazione ha sede in Empoli, all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

La sua durata è a tempo indeterminato.

Articolo 3 - finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, lettera A, CTS);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lettera D, CTS);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, lettera E, CTS);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lettera F, CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS);
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (art. 5, lettera J, CTS);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, lettera L, CTS);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, lettera R, CTS);

su come i bambini oggi abbiano sempre meno dimestichezza con la natura, che invece è una grande scuola e ci mette a conoscenza di far parte di un gruppo di Empoli formato da persone esperte di funghi ed erbe che potremmo interessare. Una possibile escursione potrebbe essere fatta lungo l'Orme, dalla sorgente alla foce.

Claudio Freschi vede come obiettivo principale quello di incrementare i soci, puntando specialmente su ragazzi e ragazze, giovani da contattare. Chiede quindi ai soci di farsi promotori per contattare altre persone da associare.

Massimo Manetti condivide quanto detto finora, ma ricorda che in questo momento molto di quello che si propone non è fattibile, in quanto è prima indispensabile puntare sulla pista ciclabile, perché attualmente andare in bici per il paese è pericoloso.

Claudio Freschi si fa portavoce di una richiesta a riguardo del giardino dietro la casa del popolo, in cui ci sono da accomodare le panchine e dove dovrebbe essere richiesta l'installazione di un cesto da basket.

Matteo Salvestrini rilancia, per proporre l'installazione di qualche panchina anche al parco delle Casenuove.

Piero Borghini chiede se la bacheca di Paeseinfesta, appesa accanto alla porta del bar del paese, sia funzionante. Claudio Freschi risponde di essersi interessato, dato che le chiavi per aprirla non girano, per cui deve essere contattato qualcuno che sappia accomodare la serratura.

Icaro Tinti propone di aggiornarci a riguardo della passeggiata quando sapremo come comportarci a seguito del DPCM di contrasto alla pandemia, di prossima emanazione, dato che, al momento, come associazione non possiamo organizzare niente di questo tipo.

Juri Stabile spiega cosa è il calcio sociale e come lo organizza il Centro d'Accoglienza di Empoli. Inoltre ci informa del progetto "il naso all'insù", che si svolge in giro per parchi, con l'obiettivo di tornare a guardare il cielo.

Icaro Tinti propone infine di riportare il "Premio Pozzale" a Pozzale.

Matteo Salvestrini conclude la riunione dicendo che le prossime tappe saranno di riunire il Consiglio Direttivo e poi, con quanto stabilito, organizzare una nuova assemblea dei soci.

Non essendoci altro da deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 22:50.

Il Presidente (Icaro Tinti)

Il Segretario (Sandro Bartolini)

Allegato:

Statuto dell'Associazione Paeseinfesta approvato



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI
Atto registrato n. 15 NOV. 2021 al n. 1362
Serie 3-N originali Esatti euro ESENTE

IL FUNZIONARIO
Gisela Fornaciari

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "PAESEINFESTA - OdV"

Articolo 1 – preambolo

L'Associazione "Paeseinfesta" nasce come ODV nell'ambito dei paesi di Pozzale e Casenuove, frazioni di Empoli, con le seguenti finalità primarie:

- unire le varie componenti delle frazioni per la realizzazione di iniziative a carattere ricreativo, culturale, e di studio-riflessione sulla realtà locale e non;
- proporsi come presenza nuova all'interno dei paesi, senza sostituirsi alle realtà associative già esistenti, ma collaborando con esse, con ogni singola persona e con Enti pubblici e privati, per promuovere un miglior modo di vivere;
- creare occasioni di interesse e partecipazione per la ripresa della vita sociale;
- affrontare il problema dell'emarginazione e stimolare alla solidarietà.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi saranno svolte le attività più precisamente dettagliate nel successivo articolo 3; sarà cura dell'Associazione proporre iniziative atte a soddisfare bisogni individuali e collettivi della cittadinanza, bisogni che possono essere raccolti in occasione di riunioni promosse dall'Associazione ed aperte a tutti gli interessati.

Articolo 2 – denominazione, natura, durata

L'Associazione denominata «Paeseinfesta - OdV» svolge la sua attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", CTS) e successive modifiche.

L'Associazione ha sede in Empoli, all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'Associazione è apartitica e acconfessionale.

La sua durata è a tempo indeterminato.

Articolo 3 - finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, lettera A, CTS);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lettera D, CTS);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, lettera E, CTS);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lettera F, CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS);
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (art. 5, lettera J, CTS);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, lettera L, CTS);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, lettera R, CTS);

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, lettera U, CTS);
e promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, lettera V, CTS);
e promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, lettera W, CTS).

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4 - associati

Potranno far parte dell'Associazione sia singole persone fisiche sia associazioni o fondazioni o altri Enti organizzati, purché tali da dare pieno affidamento sulla loro adesione agli scopi della Associazione ed ai principi ai quali essa si ispira. Per gli associati diversi dalle persone fisiche, si fa riferimento quanto previsto dall'articolo 32 c.2 del CTS per l'ammissione.
I soci onorari sono tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o estere che, ritenute idonee dal Consiglio Direttivo per validi motivi politici, economici, sociali, culturali o ambientali sono chiamati a partecipare alla vita dell'Associazione. Esse sono esenti dal pagamento della quota annuale determinata dall'Assemblea ed hanno funzione consultiva.

Articolo 5 - ammissione

Le domande di ammissione all'Associazione dovranno essere rivolte al Presidente. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- L'ammissione di nuovi soci avverrà su delibera del Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 6 - diritti e obblighi

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Articolo 7 - decadenza dall'Associazione

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza in caso di morosità e, per le persone fisiche, in caso di morte nonché, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in caso di scioglimento o per difetto sopravvenuto di uno dei requisiti previsti all'articolo 4 dello statuto; la qualità di socio si perde altresì per esclusione derivante da incompatibilità con il carattere e gli scopi dell'Associazione o per danni materiali diretti verso l'Associazione.

La dichiarazione di recesso è presentata al Presidente ed ha effetto immediato.

La decadenza per morosità è pronunciata dall'Assemblea dei Soci in caso di mancato pagamento della quota associativa nel termine previsto annualmente dall'Assemblea; essa ha effetto allo scadere del trentesimo giorno dalla data dell'apposita diffida, che sarà inoltrata all'interessato a cura del Presidente.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci, a voto segreto, con la maggioranza assoluta dei presenti, su motivata proposta del Presidente o di almeno dieci soci, previa contestazione degli addebiti al socio interessato.

Le deliberazioni di esclusione sono comunicate al socio interessato con raccomandata A.R., o tramite pec ed hanno effetto dal ricevimento della raccomandata stessa.

Articolo 8 - patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, dai beni acquistati dall'Associazione con i propri mezzi ed altre entrate comunque denominate – è **utilizzato** per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il **divieto di distribuire**, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 9 - gestione

L'Associazione può trarre le **risorse economiche**, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da **fonti diverse**, quali:

- dalla quota di iscrizione degli associati;
- dalla quota annuale degli associati;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, e da quant'altro pervenga all'Associazione per atto di liberalità di terzi;

- con le elargizioni e/o finanziamenti ottenuti da Enti pubblici e/o privati interessati a sostenere le attività dell'Associazione,
 - entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
 - proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
 - proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore.
- Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- L'anno associativo inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
- L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale: è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.
- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 10 - organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;

Il Consiglio Direttivo è nominato dagli organi e con le modalità previste negli articoli seguenti; la prima nomina potrà essere effettuata dai soci fondatori nell'atto costitutivo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 11 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli associati non morosi nel pagamento della quota associativa annuale; le associazioni, fondazioni o Enti vi parteciperanno per mezzo del loro legale rappresentante o di persona da esso designata per iscritto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea potranno essere sia in presenza che tramite l'utilizzo di piattaforme o strumenti di video conferenza.

Articolo 12 - convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci sarà convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il giorno 30 aprile, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno.

L'Assemblea dovrà altresì essere convocata nel caso che ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, i quali dovranno indicare nella richiesta gli argomenti da porre all'ordine del giorno, salva la facoltà del Consiglio Direttivo di aggiungerne altri.

La convocazione avverrà mediante lettera o email spedita alla residenza o alla sede degli associati almeno otto giorni prima della data fissata, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, ora e luogo - anche virtuale - dell'assemblea.

Articolo 13 - validità dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto a parteciparvi e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione potrà essere fissata anche per il giorno stesso della prima convocazione, purché a distanza di almeno un'ora.

Le decisioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Articolo 14 - Assemblea Straordinaria

Per la validità della costituzione dell'Assemblea Straordinaria sarà sempre necessario

l'intervento di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto, ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Saranno straordinarie le sole assemblee indette per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento della Associazione.

Tuttavia, per lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, sarà necessario il voto favorevole di almeno la maggioranza dei soci.

Articolo 15 - competenze dell'Assemblea dei Soci
Sono riservate alla competenza esclusiva della Assemblea le seguenti decisioni inderogabili:

- nominare e revocare i componenti degli organi associativi di cui all'articolo 10 e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
- fissare l'entità della quota associativa annuale ed il termine entro il quale dovrà essere versata;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare l'esclusione dei soci;
- deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea può altresì adottare ogni altra deliberazione che non sia espressamente riservata al Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero variabile di membri e nella misura stabilita di volta in volta dall'Assemblea e compreso tra tre e sette.

I membri del consiglio Direttivo saranno eletti dall'Assemblea; ogni ente associato eletto è rappresentato dal proprio legale rappresentante e, in sua assenza o impedimento, da un membro supplente designato per iscritto dagli organi interni competenti del singolo Ente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Articolo 17 - poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di gestione dell'Associazione, con la sola eccezione delle decisioni che per statuto sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
Articolo 18 - cariche
È riservata al Consiglio Direttivo la nomina fra i suoi membri del Presidente dell'Associazione, nonché del Vicepresidente.
Il Consiglio può inoltre nominare, sempre tra i suoi componenti, le cariche di Tesoriere e di Segretario verbalista, stabilendone le mansioni e i poteri.
È altresì riservato al Consiglio Direttivo il compito di compilare i bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 19 - sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
In caso di cessazione di uno o più membri del Consiglio Direttivo, i consiglieri possono procedere alla loro sostituzione, rispettando la designazione degli Enti tra i soci persone fisiche, la nomina dovrà avvenire, elettivamente, dalla maggioranza dei consiglieri presenti, tra i nominativi che in occasione dell'ultima assemblea hanno riportato voti favorevoli, ma non sono stati eletti; in mancanza, per tali nomine dovrà essere subito convocata l'Assemblea.

Nel caso però che il numero dei componenti del Consiglio eletti dall'Assemblea, che cessino contemporaneamente dalla loro carica, dovesse superare la loro metà, dovrà essere convocata l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.
Articolo 20 - convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne venga a lui fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti prevale quello del Presidente, o del Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento.

La convocazione avverrà mediante lettera o email spedita alla residenza o alla sede dei consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, ora e luogo - anche virtuale - della riunione.

Articolo 21 - Segreteria

È altresì riservata al Consiglio Direttivo la facoltà di costituire la Segreteria, che dovrà essere formata dal Presidente dell'Associazione e da membri del Consiglio Direttivo da questo nominati, fino ad un massimo di altri 4.

Articolo 22 - competenze della Segreteria

La Segreteria, se nominata, potrà esercitare il potere di attuare, in via operativa, le deliberazioni del Consiglio Direttivo che, quando lo ritenga opportuno, potrà richiedere alla Segreteria di relazionare sul proprio operato in una riunione del Consiglio stesso.

Articolo 23 - riunioni della Segreteria

La Segreteria è validamente costituita con la presenza di tutti i soci componenti meno uno, e delibera a maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, o del Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 24 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione, o in caso di sua temporanea assenza o impedimento il Vicepresidente, hanno la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente dell'Associazione, o in caso di sua temporanea assenza o impedimento il Vicepresidente, presiede all'Assemblea, al Consiglio Direttivo, alla Segreteria, sovrintende

...esecuzione delle loro delibere e provvede alla convocazione degli organi sociali. In caso di urgenza ed indifferibilità, il Presidente può assumere provvedimenti di competenza della competenza, salvo ratifica del Consiglio Direttivo in occasione della riunione più prossima.

Articolo 25 - Libri
L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al presidente.

Articolo 26 - volontari e lavoro retribuito
L'Associazione per le sue attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: tuttavia i volontari possono essere anche esterni all'Associazione.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Al volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 27 - scioglimento
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 28 - rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto



Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore. Per quanto non previsto o diversamente regolato dal presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

Empoli, 12 aprile 2021.

